

## REGIONE LIGURIA

### LEGGE REGIONALE 8 marzo 2019, n. 2

Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia).

(GU n.24 del 15-6-2019)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale  
della Regione Liguria - Parte I - n. 3  
del 13 marzo 2019)

Il consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1  
Modifica all'art. 2  
della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22  
(Norme in materia di energia)

1. Dopo la lettera j) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le seguenti:

«j-bis) il rilascio dei patentini di primo e secondo grado per l'abilitazione alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW, ai sensi dell'art. 287, commi 1 e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, compresa la disciplina dei relativi corsi di formazione, realizzati in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e successive modificazioni e integrazioni e dall'art. 3 della legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 (Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento (ALFA) e adeguamento della normativa regionale) e successive modificazioni e integrazioni;

j-ter) la tenuta e l'aggiornamento del registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici di cui alla lettera j-bis).».

Art. 2  
Inserimento dell'art. 32.1  
della legge regionale n. 22/2007

1. Dopo l'art. 32 della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente:

«Art. 32.1 (Rilascio patentini impianti termici civili). - 1. Ai sensi dell'art. 287, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, il patentino di primo grado e' rilasciato dalla Regione a seguito della presentazione di un valido certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore, a norma del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 (Approvazione del regolamento per la esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Ai sensi dell'art. 287, comma 3, del decreto legislativo n.

152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, il patentino di secondo grado e' rilasciato dalla Regione a seguito della presentazione dell'attestato comprovante il superamento dell'esame finale del corso di formazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera j-bis), realizzato ai sensi della legge regionale n. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 3 della legge regionale n. 30/2016 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero di analogo corso di formazione autorizzato da altra amministrazione competente, se svolto fuori dal territorio regionale.

3. Il possesso di un certificato di abilitazione di qualsiasi grado per la condotta dei generatori di vapore, rilasciato ai sensi del regio decreto n. 824/1927 e successive modificazioni e integrazioni, consente il rilascio del patentino senza la necessita' di svolgere il corso di formazione di cui al comma 2.

4. Ai sensi dell'art. 287, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e' istituito il Registro regionale dei soggetti abilitati alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW.

5. La giunta regionale definisce, in particolare:

a) il modello e i contenuti del patentino di abilitazione di primo e di secondo grado;

b) le modalita' di compilazione, tenuta e aggiornamento del registro di cui al comma 4, che e' tenuto presso la Regione e, in copia, presso le altre autorita' individuate dalla legge;

c) il procedimento per il rilascio del patentino;

d) le modalita' di prima applicazione dell'iscrizione nel registro.

6. Per tutto quanto non disposto dal presente articolo si applica la disciplina prevista dalla parte V, titolo II, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni.».

### Art. 3

#### Modifica all'art. 33 della legge regionale n. 22/2007

1. Dopo il comma 10 dell'art. 33 della legge regionale n. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«10-bis. L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative derivanti dall'inadempimento degli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) spettano alle autorita' competenti a effettuare i controlli, gli accertamenti e le ispezioni di cui agli articoli 8 e 9.

10-ter. Le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 10-bis spettano alle autorita' competenti che le hanno irrogate.

10-quater. All'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 288, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, provvede la Regione ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.».

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 8 marzo 2019

Il Presidente: Toti